

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
terza sezione civile

Il Presidente di Sezione

visto l'art. 221, commi 4, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, conv. con modd. nella legge del 17.7.2020, n. 77, che prevede che fino al 31 ottobre 2020: a) sia possibile tenere le udienze anche mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dandone comunicazione alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza; b) che le parti possono presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

ritenuto – in considerazione dell'approssimarsi del periodo feriale e in attesa di un provvedimento del Presidente Vicario contenente disposizioni di carattere generale – di fornire immediate indicazioni ai magistrati della sezione in ordine ai criteri da seguire per consentire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria nel rispetto delle limitazioni imposte dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con riserva di apportare modifiche a seguito dell'emanazione di quel provvedimento;

INVITA

i magistrati della sezione:

a) a verificare tempestivamente il carico delle udienze fissate nei mesi di settembre e ottobre 2020, al fine di determinare quali procedimenti trattare con la modalità a trattazione scritta e quali con la modalità "in presenza" (in tal caso tenendo conto delle limitazioni successivamente specificate)

b) a individuare, per ciascuna udienza, i procedimenti che sia preferibile o comunque possibile trattare con la modalità a trattazione scritta, in considerazione della loro natura, della tipologia di attività da svolgere e del numero delle parti;

c) a modulare, nelle udienze tenute *in presenza*, l'ordine e l'orario di trattazione dei procedimenti, al fine di evitare assembramenti nelle aule e nelle loro adiacenze, dando comunicazione alle parti dell'apposito decreto;

d) a redigere e far comunicare i decreti relativi alle udienze tenute con le diverse modalità.

DISPONE

che le udienze “in presenza” siano tenute nelle aule normalmente assegnate ai giudici nei due giorni settimanali destinati alle udienze ordinarie, con divieto di utilizzare le stanze dei rispettivi uffici al secondo piano, per evitare l’afflusso di persone nei corridoi in cui si trovano le cancellerie e le stanze dei magistrati;

che, con riferimento ai giorni in cui sono fissate udienze straordinarie, si verifichi – prima di emettere il decreto da comunicare alle parti – la disponibilità di un’aula per tenere l’udienza “in presenza” e che, qualora non fosse disponibile, le procedure da trattare “in presenza” siano fissate in un giorno in cui vi sia la disponibilità di un’aula;

che le udienze “in presenza” potranno essere tenute dalle ore 9.00 e non oltre le ore 17.30 e che le procedure dovranno essere fissate, ciascuna, a distanza di almeno 15 minuti una dall’altra (anche al fine di evitare assembramenti di persone nei corridoi, nel caso di udienze contemporaneamente tenute in aule vicine), tenendo conto delle attività da svolgere;

che potranno essere fissate allo stesso orario più procedure tra le stesse parti (come si verifica, ad esempio, in alcune udienze “seriali”) oppure più procedure nelle quali la parte creditrice-attrice sia la stessa, se non sia costituita la controparte;

che la distanza temporale potrà essere limitata a 10 minuti oppure potranno fissarsi allo stesso orario due procedure con parti diverse qualora le dimensioni dell’aula consentano la contemporanea presenza dei soggetti interessati alla procedura successiva (aule nn. 28 e 149);

* * * * *

Tenuto conto della maggiore difficoltà che, anche per la cancelleria, comporta la gestione delle udienze con più modalità di trattazione e del fatto che sono state rinviate ai mesi di settembre e ottobre tutte le udienze del periodo 9 marzo-11 maggio 2020, a causa del rinvio *ex lege*, con conseguente aggravio del carico di lavoro, al limite della possibilità di gestirlo adeguatamente,

RAPPRESENTA

ai magistrati della sezione:

a) che nel disporre la trattazione scritta possono fissare l’udienza anche in giorni diversi da quelli nei quali l’udienza era stata

originariamente fissata (nei quali si terrà l'udienza "in presenza") e che tale possibilità è limitata ad ulteriori due giorni alla settimana per non aggravare il lavoro della Cancelleria, che ancora fruisce del "lavoro agile", sia pure con minore incidenza; in tal caso si raccomanda di fissare, in ciascun giorno, un numero non irrisorio di procedure a trattazione scritta;

b) che, nei casi in cui una parte abbia richiesto la trattazione orale di una procedura per la quale era stata già disposta la trattazione scritta, l'eventuale udienza "in presenza" può essere fissata anche in un giorno diverso e successivo da quello originariamente previsto, qualora il carico dell'udienza "in presenza" in detto giorno non lo consenta;

c) che, nelle procedure esecutive trattate in udienze a trattazione scritta è sufficiente il deposito telematico del titolo esecutivo, del precetto e del verbale/atto di pignoramento con l'attestazione di conformità all'originale e che nelle procedure trattate nelle udienze "in presenza" si richiederanno gli originali cartacei, seguendo la prassi vigente fino all'inizio del periodo emergenziale.

Si comunichi ai Magistrati della sezione e alla Cancelleria.

Roma, 21.7.2020

Il Presidente di Sezione
Federico Salvati